



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 1 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	
Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Garbagna e il Comune di Casalnoceto per l'utilizzo condiviso di personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022

L'anno **duemilaventicinque** addi **undici** del mese di **gennaio** alle ore 12.00, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalita' mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO	SINDACO	Presente
TORRE CAROLINA TONCINI PIETRO	VICE SINDACO ASSESSORE	Presente Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, in video conferenza, il Segretario Comunale Dott. Olivotto Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in presenza, il Sig. RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 1 del 11.01.2025

OGGETTO : Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Garbagna e il Comune di Casalnoceto per l'utilizzo condiviso di personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Giovanni Olivotto)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la delibera di consiglio comunale n. 36 del 27/12/2024 a oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la delibera di consiglio comunale n. 37 del 27/12/2024 a oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027”;
- la delibera di giunta comunale n. 63 del 28/12/2023 a oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026”;
- la delibera di giunta comunale n. 1 del 31/01/2024 a oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto l’art. 23 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 16 novembre 2022, il quale prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

Considerato che il citato art. 23, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l’ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza;

Rilevato che il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Rilevato che nel PIAO 2024-2026 del comune di Garbagna si prevede che: *“Considerato che è vacante la posizione di responsabile dell’Area Tecnica, viene previsto per l’anno 2024, che, al fine di garantire continuità amministrativa all’attività di un settore cruciale nell’organizzazione dell’Ente, tale posizione venga coperta mediante utilizzo di dipendenti a tempo determinato e specificatamente di personale di altro ente, sia per mezzo di convenzioni con altri enti, ai sensi del vigente CCNL o ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 o mediante incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL (n. 1 unità di personale per un massimo di n. 18/settimana, non avendo attualmente il comune personale con adeguata professionalità in dotazione organica ed in attesa di individuare definitiva soluzione organizzativa.”*

Considerato che è attualmente in servizio a tempo indeterminato presso il comune di Casalnoceto l’arch. Cinzia Bidone la quale, a seguito di richiesta in merito, ha dichiarato, la propria disponibilità a prestare l’opera presso il comune di Garbagna per quattro ore alla settimana;

Considerato che questo Ente ha chiesto al Comune di Casalnoceto (AL) l’assenso all’utilizzo, con la modalità dello “scavalco condiviso” ai sensi dell’art. 23 del CCNL 11 novembre 2022, delle prestazioni rese dal lavoratore per 6 ore settimanali, dal 15 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

Preso atto che il Comune di Casalnoceto ha comunicato la propria disponibilità sia a sottoscrivere una convenzione ai sensi dell’art. 23 citato per quattro ore settimanali che ad autorizzare la dipendente a svolgere sei ore della propria attività lavorativa presso il comune di Garbagna, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato l’orientamento della magistratura contabile secondo cui qualora un’Amministrazione Comunale faccia ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti

dall'articolo 23 CCNL, questa particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti in materia di lavoro flessibile ex art. 28, comma 9, D.L. 31 maggio 2010 n.78 e ss.mm.ii. La spesa sostenuta pro quota dall'Ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso dovrà comunque essere computata nella spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (Cfr. ex multis, Corte Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 303 del 18.11.2014).

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Infatti, come chiarito dall'ARAN nell'Orientamento Applicativo RAL 670 del 05/06/2011, la stipula di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, diversamente dalla convenzione ex 30 del D.Lgs. n.267/2000, non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale dipendente.

Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra i due Comuni interessati al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale della dipendente in parola ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16 novembre 2022.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'allegato schema di convenzione tra i comuni di Garbagna e di Casalnoceto, per l'utilizzo condiviso dell'Arch. Cinzia Bidone, dipendente del comune di Casalnoceto con contratto a tempo parziale e indeterminato, con inquadramento nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e profilo professionale di Funzionario Tecnico;
- Di stabilire che lo scavalco condiviso sarà a tempo parziale per quattro sei ore settimanali, nella giornata di mercoledì, dalle 9 alle 15, per il periodo dal 15 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- Di stabilire che il comune di Garbagna provvederà a rimborsare il trattamento economico fondamentale nonché i relativi oneri riflessi al comune di Casalnoceto, in proporzione all'orario di lavoro svolto dalla dipendente presso questo ente entro 30 giorni dalla richiesta;
- Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
- Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto deliberativo al Comune di Casalnoceto, Ente di provenienza della dipendente comunale interessata.

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNA (AL) E IL COMUNE DI CASALNOCETO (AL) PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022 E DELL'ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno

del mese di **GENNAIO** (01),

TRA

Il **COMUNE DI CASALNOCETO (AL)**, C.F/P.IVA: 00435090063, legalmente rappresentato dalla sig.ra Silvia Figini, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, d.lgs.18 agosto 2000 n. 267;

E

Il **COMUNE DI GARBAGNA (AL)**, C.F/P.IVA: 00433800067, legalmente rappresentato dal Sig. Davide Samuel Umberto Ravera, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, d.lgs.18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 23 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il cui primo comma in particolare dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

Considerato che la suddetta previsione contrattuale ricalca sostanzialmente quella del previgente art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, che era stata nel frattempo integralmente trasfusa nell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, il quale dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*

Visto il medesimo articolo 23, comma 5, il quale disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione al personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che:

- *“l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.”*

Considerato che il comune di Garbagna e il comune di Casalnoceto intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte del comune di Garbagna, della dipendente del comune di Casalnoceto Geom. Cinzia Bidone, inquadrata nell’Area dei Funzionari, con profilo professionale di Funzionario Tecnico, da inserire nell’Area Tecnica del comune di Garbagna con incarico di Responsabile dell’Area Tecnica e conseguente attribuzione dell’incarico di Elevata Qualificazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 23 del Ccnl 16.11.2022, della dipendente Geom. Cinzia Bidone, già in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Casalnoceto, con profilo di Istruttore Tecnico, inquadrata nell’Area dei Funzionari, da parte del Comune di Garbagna, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, titolare di incarico di elevata Qualificazione, entro il normale orario di lavoro settimanale.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all’Area Tecnica e a sopperire alle necessità di personale del Comune di Garbagna;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del Comparto delle Funzioni Locali.

Articolo 2 –Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 15 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. La convenzione potrà essere prorogata su richiesta del Comune di Garbagna, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Casalnoceto, previa acquisizione dell’assenso da parte del dipendente.

Articolo 3 –Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro

1. La dipendente presterà servizio presso il Comune di Garbagna per n. 6 ore settimanali, entro l’orario ordinario di lavoro, secondo la seguente articolazione oraria settimanale: 6 ore nella giornata del mercoledì.

2. L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
3. La presenza in servizio della lavoratrice sarà accertata da ciascun Comune per quanto di propria competenza. Mensilmente il Comune di Garbagna trasmetterà al Comune di Casalnoceto il cartellino orario relativo al mese precedente.

Articolo 4 – Gestione del personale condiviso

1. Il rapporto di lavoro del dipendente sarà gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza, ove necessari, da parte dell'Ente utilizzatore.
2. L'orario di lavoro svolto presso il Comune di Garbagna dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.
3. Le ferie, i permessi, e gli altri congedi di fonte legale o contrattuale di qualsiasi natura, a richiesta del dipendente e valutata la ricorrenza dei necessari presupposti di legge e contrattuali, saranno concessi direttamente da ciascuno dei due enti in funzione dei giorni nei quali il dipendente presta servizio presso di essi.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Comune di Garbagna, utilizzatore, verifica preventivamente con il Comune di Casalnoceto, titolare del rapporto di lavoro, se la concessione degli istituti in esame sia compatibile con le spettanze e, ove necessario, con le condizioni soggettive del dipendente.
5. Il Comune di Garbagna, utilizzatore, comunica inoltre con immediatezza al Comune di Casalnoceto, titolare del rapporto di lavoro, la successiva eventuale concessione dei permessi e congedi di cui al comma 3, così che l'ente di appartenenza possa curare il computo complessivo delle spettanze del lavoratore e di quanto fruito

Articolo 5 – Rapporti finanziari e trattamento economico

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Casalnoceto, titolare del rapporto di lavoro, corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Garbagna.
3. Il Comune di Garbagna corrisponderà alla dipendente la retribuzione di posizione nonché eventualmente di risultato, ai sensi delle disposizioni contrattuali collettive applicabili, nella misura definita nel proprio Ente e riproporzionando gli importi in base alle ore prestate in proprio favore; il Comune di Casalnoceto corrisponderà alla dipendente il trattamento accessorio spettante alla stessa, ivi inclusi i compensi per eventuale lavoro straordinario, in funzione delle attività effettivamente svolte presso il proprio ente secondo le previsioni del Ccnl nonché del proprio CCI.
4. Il Comune di Garbagna provvederà a rimborsare al Comune di Casalnoceto il trattamento economico fisso e continuativo ed eventuali altre indennità accessorie che lo stesso abbia direttamente erogato, inclusi i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto in proprio favore, previa presentazione di idonea richiesta da parte del Comune di Casalnoceto inclusiva di rendicontazione delle spese sostenute. Il Comune di Garbagna si impegna a rimborsare tali oneri entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Al dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Garbagna, utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. A tali rimborsi provvederà direttamente il Comune di Garbagna, previa presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore, corredata della documentazione prevista dalla propria disciplina interna.

Articolo 6 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- b) per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'articolo 2;
- c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione anticipata della convenzione.

Articolo 7 - Obblighi di comunicazione

1. Le Parti si obbligano a comunicare tempestivamente ogni elemento utile che dovesse registrarsi nel corso della durata della presente convenzione.

2. Ogni comunicazione derivante dall'osservanza della presente convenzione, dovrà essere inviata, ai fini degli effetti liberatori tra le Parti, ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata:

- Comune di Garbagna: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it

- Comune di Casalnoceto: protocollo@pec.comune.casalnoceto.al.it

Articolo 8 - Foro competente

1. Le Parti concordano nel definire in maniera collaborativa qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Alessandria.

Articolo 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, /01/2025

Per il Comune di Casalnoceto

Per il Comune di Garbagna

Per accettazione Il Dipendente del Comune di Casalnoceto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Olivotto Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17.01.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Guglielmone Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Olivotto Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 11.01.2025

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Olivotto Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 16.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO